ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCV**
n. **1**

RELAZIONE

SUI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ SUI RISULTATI CONSEGUITI NELLE REGIONI IN ATTUAZIONE DEI PIANI REGIONALI

(**Anni 2001 e 2002**)

(Articolo 18, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 luglio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INTRODUZIONE

La legge 8 novembre 2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema di integrato di interventi e servizi sociali*", si colloca al termine di un lungo dibattito socio-politico sulla necessità di pervenire ad una riforma del *welfare* nel nostro paese e segna l'avvio di un processo di cambiamento tuttora in corso, nel sistema delle politiche sociali.

Il legislatore attraverso questo strumento ha inteso delineare un nuovo sistema dei servizi sociali, capace di rispondere in maniera più adeguata e innovativa ai bisogni sociali della collettività e alle nuove problematiche di una società italiana caratterizzata da profonde trasformazioni demografiche, da una morfologia sociale nuova, da assetti istituzionali ridefiniti in coerenza con il processo di decentramento amministrativo già avviato con precedenti provvedimenti legislativi. In materia di servizi sociali, pertanto, la legge ha avviato un processo senza precedenti di decentramento territoriale delle responsabilità sia in termini di definizione che di implementazione e gestione delle politiche sociali.

1. LEGGE 328/2000: PRINCIPI E IMPATTO CULTURALE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

La legge si ispira ad una serie di principi fondamentali, quali l'universalità dei destinatari, la programmazione degli interventi, il diritto alle prestazioni, il decentramento amministrativo, l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie, la sussidiarietà cosiddetta "orizzontale" ed il pluralismo partecipativo dei soggetti non pubblici. Diversamente dalla precedenti normative in materia di assistenza sociale, ha introdotto il principio del superamento della logica assistenziale basata sulle "categorie". Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si rivolge a tutti i cittadini, ed in taluni casi anche agli stranieri ed agli apolidi, che versino in particolari situazioni di vita.

La programmazione, espressamente enunciata nell'art. 3, è un altro principio cardine che attraversa tutto il testo legislativo e si esplica attraverso vari livelli istituzionali e territoriali. Lo Stato fissa, nel Piano sociale nazionale, gli obiettivi e le

priorità generali ma soprattutto i livelli quantitativi e qualitativi minimi delle prestazioni e dei servizi sociali ed assegna le risorse attraverso uno strumento finanziario ad hoc; le regioni attraverso il Piano sociale regionale fissano gli obiettivi concreti, le priorità in relazione allo specifico locale ed individuano l'ammontare delle risorse idonee a garantire livelli di interventi sociali; per la realizzazione coordinata di tutti gli interventi sociali, sanitari, educativi, di politiche attive del lavoro, etc., i Comuni si avvalgono di tutti i mezzi negoziali che favoriscono l'attuazione di servizi in rete fra diversi piccoli Comuni e fra gli stessi ed i soggetti del terzo settore. Il nuovo riferimento territoriale dove si traducono le scelte operative e si offrono le risposte ai cittadini è il *Piano di zona*, che viene approvato o tramite accordi di programma, di cui all'art. 27 L. 142/90 o tramite "intese istituzionali di programma", di cui all'art. 2 comma 203, lett. " b " della L. n. 662/96. La programmazione non si realizza solo con riguardo ai livelli territoriali, ma anche con il coinvolgimento dei soggetti del "privato sociale", ai quali si riconosce un duplice ruolo: quello di soggetti che promuovono proposte e quello di soggetti che realizzano interventi affidati dagli enti locali. I soggetti pubblici devono assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, economicità, coordinamento dei diversi servizi secondo specifici progetti di verifica dei risultati e secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità. La programmazione non riguarda solo gli interventi, ma ancor prima le risorse disponibili ai diversi livelli territoriali e da parte dei diversi soggetti pubblici e privati. I soggetti responsabili dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali integrati sono i comuni singoli ed associati, i quali si avvalgono di risorse proprie e di quelle assegnate dalle Regioni, che comprendono i trasferimenti finanziari operati dallo Stato tramite il fondo sociale nazionale, appositamente istituito. Anche le Regioni debbono istituire un fondo sociale regionale. Per quanto concerne l'esigibilità delle prestazioni, si stabilisce all'art. 2, comma 2, che gli enti locali, le regioni e lo Stato "sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge". Tra le prestazioni e gli interventi previsti nell'art. 22, quelli indicati nel comma 4 debbono assolutamente essere attuate, tramite le leggi regionali, in ogni ambito territoriale. Questi servizi sono: il "segretariato sociale", il "pronto intervento sociale", l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali, i centri diurni.

L'integrazione fra interventi sociali e sanitari è un altro principio fondamentale della legge di riforma, che viene enunciato nell'art. 3, comma 2, lett. a. Si afferma che i diversi soggetti, stato, regioni e enti locali, provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato secondo i seguenti principi:

coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di inserimento e reinserimento lavorativo;

concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra questi e i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le ASL per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del PSSN.

Il principio di "sussidiarietà" viene evidenziato nell'articolo 1, comma 3 della legge. L'art.1, comma 3 stabilisce infatti che "*La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato,, secondo il principio di sussidiarietà.*". Nel comma 4 si dichiara che "gli enti locali, le regioni e lo Stato riconoscono ed "agevolano" il ruolo del soggetti del terzo settore. Il riconoscimento è limitato alla loro "qualità di soggetti attivi nella "progettazione" e nella realizzazione "concertata" degli interventi. Nel comma 6 dello stesso articolo si afferma che la realizzazione del sistema integrato non può prescindere dalla promozione della partecipazione attiva dei cittadini, nonché delle organizzazioni sindacali e di tutela degli utenti.

Il principio di sussidiarietà orizzontale si concretizza in altre disposizioni successive, tra le quali quelle dell'art. 6, che tra le funzioni dei comuni prevede forme di consultazione e di interventi finalizzati a garantire ai cittadini i diritti di partecipazione, quelle dell'art. 13 in materia di Carta dei servizi e ancora quelle dell'art. 19, con riferimento ai Piani di zona , che stabiliscono la necessità di responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi.

Appare importante sottolineare che per la prima volta in una legge dello Stato è richiamato il principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale), quale fattore che mira a

regolare i rapporti tra gli enti pubblici e tra enti pubblici, i cittadini e le loro organizzazioni (associazioni, imprese non profit, imprese private a scopo di lucro, ecc)

La legge-quadro 328/2000 attraverso l'affermazione e il riconoscimento dei suddetti principi e la predisposizione di strumenti di programmazione tra i quali in particolare il Piano sociale annuale e il Fondo nazionale per le Politiche sociali, ha istituzionalizzato una serie di esigenze e di contenuti maturati negli anni della riflessione culturale e concretizzati nelle esperienze dei territori, e di conseguenza ha avviato un processo di coinvolgimento sulle tematiche sociali che ha interessato tutti gli attori istituzionali e sociali. L'impatto culturale a livello nazionale e regionale, pertanto, è stato inevitabile e considerevole.

Tutte le Regioni, sia quelle che già prima della legge quadro disponevano di un sistema di servizi in qualche modo anticipatore della riforma, sia quelle che ancora oggi faticano a seguire le indicazioni di metodo che la riforma introduce, hanno dovuto confrontarsi con la sfida del cambiamento che la legge 328 ha avviato.

Sebbene non tutte le Regioni abbiano assunto l'impostazione o abbiano risposto agli stimoli della legge 328 con gli stessi ritmi e con la stessa intensità, l'apporto della legge alla maturazione culturale è stato essenziale per far crescere la consapevolezza del ruolo centrale dei servizi sociali per la collettività.

Occorre, altresì, notare che la legge 328 non ha svolto soltanto una funzione di sensibilizzazione del dibattito, ma ha prodotto anche risultati concreti. Per la prima volta si è potuto assistere in molte aree del paese all'attivazione di una programmazione integrata dei servizi, attraverso quei Piani di Zona che la legge quadro prevede come indispensabili per l'utilizzo delle risorse nazionali aggiuntive che sono state messe in campo contestualmente alla legge 328.

Non in tutte le Regioni, ai Piani di Zona è stata riconosciuta la medesima rilevanza, ma resta il fatto che, grazie anche all'esistenza di risorse aggiuntive, la legge di riforma ha potuto attivare un processo di programmazione integrata che da molto tempo si voleva implementare.

I Piani di Zona rappresentano probabilmente il risultato più significativo che la legge 328 ha lasciato in eredità al sistema dei servizi sociali, un elemento innovativo anche per i nuovi sistemi di welfare regionali.

LEGGE 328/2000 E REVISIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

L'introduzione della riforma costituzionale del Titolo V, attuata con legge costituzionale n. 3 del 18/10/01, nel ridefinire gli ambiti delle competenze istituzionali del Paese, ha riservato allo Stato la determinazione dei principi fondamentali per la legislazione concorrente, nonché allo Stato è conferito il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali. **L'Amministrazione centrale ha assunto inoltre un ruolo di "regolazione"** per garantire sia la coerenza degli indirizzi delle varie politiche "macro", sia l'attuazione di regole comuni per tutti gli attori nel sistema. Alle Regioni, come noto, è stata assegnata l'iniziativa legislativa, anche sulle materie a competenza congiunta.

Il complesso processo tuttora in corso per la concreta attuazione dei nuovi principi ha richiesto un ripensamento ed una rimodulazione degli interventi nel settore delle politiche sociali. E' stato necessario valutare approfonditamente l'impatto della riforma istituzionale sull'applicazione delle disposizione in essa contenute e ricalibrare i raccordi tra i diversi livelli istituzionali e tra la sfera dei bisogni individuali e quelli della società nel suo complesso. E' pur vero che alcuni dei principi della legge 328/00, in particolare quelli connessi ai diversi livelli di responsabilità, hanno ricevuto riconoscimento e legittimazione costituzionale.

Se quindi allo Stato è assegnato il fondamentale compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni volte ad affermare i diritti, alle Regioni spettano le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali con il concorso degli E.E.L.L. e la verifica della rispettiva attuazione sul territorio (sussidiarietà verticale) e di valorizzazione del privato sociale e del terzo settore in materia di programmazione e realizzazione dei servizi e degli interventi sociali (sussidiarietà orizzontale). Alle Province le attività di analisi sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta assistenziale; ai Comuni funzioni amministrative in materia di interventi sociali. Infine, ai Comuni, agli organismi del terzo settore e alle forme rappresentative della società civile, la realizzazione delle prestazioni e della rete dei servizi, in una forma di sussidiarietà

orizzontale, che vede concorrere tutta la collettività nella realizzazione del nuovo welfare.

E' importante sottolineare che la legge quadro ha avuto comunque una consistente implementazione, sebbene non tutti gli adempimenti in essa previsti siano stati condotti a termine. Nonostante il loro continuo richiamo alla potestà legislativa regionale in materia sociale, le Regioni stanno procedendo lentamente nell'esercizio dell'attività regolamentare che pure hanno sollecitato. Si rileva, altresì, che talune Regioni hanno però provveduto a definire le proprie linee di politica sociale, approvando una legge di riordino o di piani regionali. E se alcuni di questi piani precedono la Legge 328/2000, essi non si discostano dagli orientamenti di questa perché sono stati predisposti in un momento in cui i fondamenti della riforma erano conosciuti e particolarmente dibattuti.

2. PROVVEDIMENTI STATALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 328/2000:

A seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, il Governo ha provveduto ad emanare alcuni decreti attuativi previsti dalla stessa legge, in particolare i seguenti:

- ✓ DPCM 15 dicembre 2000 recante "*Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora*"in attuazione dell'art. 28 della legge 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2001, serie generale, n. 69.

- ✓ DM 21 maggio 2001 n. 308 recante *Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 328/2000* (G.U.del 28 luglio, serie generale, n. 174).

- ✓ DPR. 3 maggio 2001 recante "*Approvazione del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001-2003*, in attuazione dell'art. 18 della legge 328/2000. (G.U. del 6 agosto 2001, supplemento ordinario n. 204).

- ✓ D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 recante *Riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" a norma dell'art. 10 della legge 328/2000.* Pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 2001, serie generale n. 126.

- ✓ DPCM 30 marzo 2001 recante *Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328*. Pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2001, serie generale n. 188.

- ✓ DPCM per l'istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale di durata triennale, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge 328/2000.

 Il DPCM, recante atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art.5 della legge, segna un importante momento per la regolazione dei rapporti tra enti pubblici e terzo settore. In particolare vincola i Comuni a non adottare il criterio del "massimo ribasso" nell'affidamento o acquisto di beni o servizi.

 Articolo 20 comma 7: con decreto 8 febbraio 2002 recante "Ripartizione per settori d'intervento delle risorse finanziarie afferenti il fondo per le politiche sociali per l'anno 2002", si è provveduto all'attribuzione delle risorse per l'anno 2002.

 A partire dal 2003 si è operato il riparto delle risorse tra le regioni secondo la logica del cosiddetto fondo indistinto, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2003, con l'obiettivo, da un lato, di svincolare le quote di finanziamento dai criteri relativi alle singole leggi di settore (riferite a specifiche aree di bisogno, anziani, handicap, minori ecc.), dall'altro, di attribuire le risorse per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi. (*Vd. Tabelle allegate)*

Rispetto a quanto indicato nella legge finanziaria 2003 il Fondo nazionale per le politiche sociali, è aumentato complessivamente ad Euro 175.713.940 al fine di garantire l'integrale copertura degli interventi costituenti i diritti soggettivi. Nella ripartizione delle risorse del fondo, sono stati, altresì, aumentati di circa il 15 per cento gli stanziamenti da trasferire alle regioni e province autonome e destinati ai servizi alla persona sul territorio.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81 della legge 388/2000 concernenti il cosiddetto "Dopo di noi" sono state assegnate alle regioni risorse economiche pari complessivamente a € 25.822.845.

E' in fase di predisposizione il provvedimento per la definizione dei profili professionali delle figure professionali sociali, in riferimento all'art. 12, comma 1, della legge 32872000.

Da tempo inoltre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è impegnato nel processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come previsti dal nuovo titolo V della Costituzione. L'attuazione della norma costituzionale da un lato costituisce una opportunità per stabilire una carta per i diritti sociali, destinata anche a correggere le distorsioni del sistema, dall'altro, consente di avanzare nell'attuazione del sistema integrato di servizi sociali, tenendo conto del nuovo assetto di competenze tra Governo e sistema delle autonomie locali. In questo percorso di costruzione di un nuovo sistema di protezione sociale, i livelli essenziali svolgono una funzione di garanzia, sia nei confronti dei cittadini, perché definiranno l'intensità (quantità e qualità) di offerta di servizi che i gestori dovranno erogare, sia per le parti sociali e l'associazionismo, perché consentiranno maggiori e più articolate opportunità di partecipazione nel processo di policy making, ai diversi livelli di governo.

Allo stesso tempo la definizione dei livelli essenziali rappresentano un occasione per rafforzare la collaborazione tra Governo, Regioni e autonomie locali, perché gli stessi dovranno essere ancorati a criteri certi e trasparenti di cofinanziamento delle prestazioni in essi indicati.

Parallelamente si va definendo anche, come previsto dall'articolo 21 della legge quadro, il sistema informativo dei servizi sociali (SISS) che rappresenterà lo strumento di monitoraggio dell'offerta nel settore socio-assistenziale e consentirà quindi una migliore conoscenza dei bisogni della collettività, della capacità di intercettarli sul piano locale e di fornire le adeguate risposte.

3. ATTIVITÀ ED INTERVENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali), in ottemperanza all'art. 27 della legge 328/2000 ha istituito la Commissione Povertà. Il ruolo di questo organismo è quello di sviluppare e diffondere la conoscenza sui fenomeni della povertà e dell'emarginazione in Italia, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione.

Si tratta, in parte, di compiti di ricerca che sono stati svolti nell'ultimo decennio dalla commissione sulla povertà ed emarginazione, e nei decenni precedenti da altre "Commissioni povertà", in modo più o meno continuo, fino agli studi degli anni '50 della storica "Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla".

In ottemperanza all'art. 21 della legge 328/2000 è stata istituita la Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali.

Si tratta di uno strumento tanto necessario quanto complesso da costruire, indispensabile per rendere il sistema dei servizi consapevole di se stesso e lungimirante nelle scelte che compie. Esso rappresenta infatti lo strumento di monitoraggio dell'offerta nel settore socio-assistenziale e consentirà quindi una migliore conoscenza dei bisogni della collettività, della capacità di intercettarli sul piano locale e di fornire ad essi risposte coerenti ed efficaci.

Scopo del sistema informativo dei servizi sociali saranno:

- Monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali (artt. 9 e 22). E' questo uno degli aspetti qualificanti della legge quadro, che non potrà prescindere dall'ampia eterogeneità dei contesti territoriali.

- Monitoraggio di specifiche misure di intervento, che la legge di riforma introduce, come il Reddito minimo di inserimento.
- Analisi della qualità dei servizi, dell'effettiva rispondenza ai bisogni presenti. Si tratta certamente della funzione più ambiziosa. Essa si realizzerà nella misura in cui verranno identificati elementi e variabili conoscitive chiare, rilevabili su tutto il territorio nazionale, affrontando una tipologia di servizi alla volta e verificando di continuo l'andamento dei flussi tra centro e periferia.

In ottemperanza del medesimo articolo, questo Ministero ha stipulato una Convenzione con la cooperativa Centro Maderna, che attraverso una banca dati, offre dati aggiornati sulla condizione anziana relativamente agli aspetti demografici, sociologici, sociosanitari, culturali, economici e psicologici.

Inoltre, con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all'art.20, comma 7, della legge 328/2000, sono state assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano risorse per la complessiva somma di € 5.164568,99 destinate ai servizi di telefonia sociale in favore della popolazione anziana.

Nel quadro delle iniziative che questo Ministero sta conducendo nel campo delle politiche familiari ed in particolare delle politiche minorili, si segnala che una specifica attenzione è dedicata alle politiche di sostegno alle responsabilità genitoriali affinché sin dal momento in cui la famiglia avvicina il progetto di genitorialità possa contare su tutto il sostegno in termini di servizi e di mezzi finanziari al fine di prevenire le situazioni di disagio.

L'art. 16, della legge 328/2000, recante "valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari", dà specifico rilievo alla tutela dei diritti di cittadinanza, i quali implicano e coinvolgono i contesti familiari, come contesti che vanno riconosciuti, salvaguardati e attivati nelle loro funzioni e potenzialità. Da qui l'inserimento della promozione delle misure di sostegno alla genitorialità e del benessere familiare tra i temi prioritari del nuovo Piano d'Azione degli interventi in favore dei minori e degli adolescenti, e le molteplici azioni che il Ministero del welfare ha avviato per favorire il rilancio della famiglia come nucleo fondamentale della coesione sociale e centro delle relazioni intergenerazionali.

Nell'alveo di questa azione innovativa sono da considerare le risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità (161 milioni di Euro previsti dalla Finanziaria per il 2003) .Ma sin dal 19 aprile 2001 si è provveduto a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il "Fondo" di 20 miliardi previsto dall'articolo 80 comma 14 per l'istituzione dei servizi di "*INFORMA FAMIGLIA*". Ai fini della rendicontazione delle iniziative prese dalle Regioni, il termine di avvio delle attività è stato posticipato anche in considerazione dei tempi occorsi al trasferimento delle risorse.

Val la pensa ricordare inoltre che il Ministero del Welfare, sempre nel quadro della definizione di politiche familiari innovative che riconoscono i diritti delle famiglie e sono attente alla partecipazione della famiglia nei processi decisionali che la riguardano, come esplicitamente indicato all'articolo 16, ha curato l'assegnazione delle risorse previste dalla legge n. 53/2000 (legge sulla maternità), in favore delle aziende che applicano accordi contrattuali con azioni positive sulla flessibilità di orario; assegnazione alle Regioni le risorse del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", previsto dalla medesima legge (10 miliardi lire) ed ha istituito un Osservatorio nazionale sulla famiglia presso il Comune di Bologna per lo studio, analisi delle politiche ed interventi in favore delle famiglie.

L'art. 15 della legge 328/2000 risponde alle caratteristiche di invecchiamento della popolazione italiana. E' uno degli articoli "dedicati" a priorità significative: disabilità, non autosufficienza, responsabilità familiari, che si inseriscono nel sistema dei servizi essenziali tracciato dall'articolo 22.

Allo scopo di individuare proposte e soluzioni per organizzare i servizi e i fondi assicurativi a favore degli anziani non autosufficienti, è stata istituita con decreto dell'On. Ministro, di concerto con il Ministro della Salute, una Commissione di studio i cui lavori si sono conclusi a dicembre 2002 con l'intento di avviare un nuovo modello di organizzazione dei servizi a livello territoriale.

La Commissione nel corso dei lavori ha ritenuto essenziale, in una prima fase, procedere alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse esistenti, sia in termini economici che di prestazioni e servizi, attualmente impiegate.

La sperimentazione, già in atto in alcune Regioni, prevede l'attivazione di una Centrale operativa con il compito di identificare il bisogno globale della persona, di valutarlo, monitorarlo e gestirlo attraverso la figura del "case manager".Ciò anche al fine di individuare soluzioni che mirino a sostenere l'anziano nel proprio contesto familiare e sociale.

L'art. 15 comma 3 della legge 328 fa esplicito riferimento a una quota di finanziamenti da riservare a progetti integrati tra assistenza e sanità da realizzare in rete attraverso il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che favoriscano l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare.

Nell'ampio e complesso articolato della "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", due serie di norme trattano specificatamente del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i soggetti portatori di menomazioni o di infermità e dunque riconosciuti titolari di molteplici diritti collegati ai requisiti giuridici dell'invalidità, disabilità, inabilità, handicap e non autosufficienza.

In ottemperanza agli artt. 14 e 24 della legge quadro, le linee di intervento del Ministero del Welfare, vertono, essenzialmente, sul rafforzamento dell'integrazione tra gli interventi sociali e sanitari, promuovendo interventi di aiuto personale, di supporto all'assistenza domiciliare quotidiana, ma anche strutture di residenzialità e semi-residenzialità implementando l'accessibilità e la diffusione delle nuove tecnologie a sostegno delle situazioni più difficili.

Quanto richiamato trova la sua ipostatizzazione rispettivamente nella promulgazione dell'"*Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*"; nell'emanazione del "*Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001/2003*; nell'emanazione del Regolamento concernente "*Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328*", attraverso il quale si fissano i requisiti minimi strutturati e organizzativi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi diurni e residenziali già operanti e quelli di nuova istituzione.

I servizi sono quelli rivolti ai disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia, nonché quelli rivolti ai minori, anziani, persone affette da AIDS e con problematiche psico-sociali per altre tipologie di interventi.

4. L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 A LIVELLO REGIONALE (PIANI REGIONALI, PIANI DI ZONA, ETC)

La legge 328/00 definisce l'architettura del sistema integrato di interventi e servizi sociali negli artt. 6-8 attraverso l'individuazione dei **compiti e delle funzioni:**

- ✓ dei **Comuni** (programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale dei servizi sociali, erogazione dei servizi e prestazioni economiche, autorizzazione, accreditamento, vigilanza delle organizzazioni private e non profit che erogano prestazioni sociali);
- ✓ delle **Province** (concorrono alla programmazione, svolgono attività di osservatorio e monitoraggio, analisi dell'offerta esistente, promozioni di iniziative ed attività di formazione professionale);
- ✓ delle **Regioni** (programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi e servizi sociali, determinazione delle "zone sociali", dei criteri di partecipazione al costo degli interventi da parte degli utenti, istituzione di uffici di tutela degli utenti).

Il recepimento della Legge 328/00 in ambito regionale e locale viene di seguito analizzato in base alle normative regionali intervenute nei diversi ambiti applicativi:

- ✓ **programmazione-progettazione**: la tabella 1 individua i Piani sociali, la normativa/linee guida regionali che disegnano l'architettura del sistema, i piani di zona nonché le modalità di recepimento della 328/00.

Come si evince dalla tabella, alcuni Regioni hanno anticipato per alcuni aspetti la legge di riforma dell'assistenza elaborando, già nella seconda metà degli anni

novanta, un piano sociale regionale per la programmazione e l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali (Basilicata, Lazio, Marche, la P.A. Bolzano, Umbria, Toscana, Liguria, Abruzzo) e recependo, in seguito, la l.328/00 attraverso una nuova elaborazione dei piani sociali regionali e linee di indirizzo per i piani di zona. Tra di esse, l'Umbria e la Toscana si trovano alla seconda elaborazione dei piani di zona.

Altre Regioni, recependo in tempi diversi gli indirizzi della legge di riforma, hanno definito i piani regionali, fornendo in alcuni casi linee guida agli enti locali per la determinazione, degli ambiti territoriali per la gestione associata delle funzioni conferite agli stessi (P.A.Trento, Puglia),

E' interessante notare come alcune regioni abbiano avviato un percorso di costruzione dei piani sociali regionali in base alle indicazioni emergenti dai piani di zona (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia);

Alcuni regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte e Val D'Aosta) prevedono una forte integrazione tra il sociale e il sanitario, attraverso l'elaborazione di piani socio-sanitari e, nel caso della Lombardia, l'assegnazione delle risorse del Fondo per le politiche sociali alle ASL, proponendo un modello di welfare lombardo che si discosta percettibilmente dal sistema integrato previsto dalla l.328/00.

Alcune regioni si avviano faticosamente verso una normativa di attuazione della l.328/00 attraverso l'assunzione di provvedimenti iniziali (Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna).

Infine, è importante evidenziare come alcune regioni abbiamo predisposto un testo unico di riforma del welfare regionale (Emilia Romagna) o stiano prevedendo un percorso di definizione dello stesso (Toscana, P.A. Trento, Friuli Venezia Giulia).

✓ **gestione**: la tabella 2 evidenzia il recepimento regionale degli atti di indirizzo nazionali volti a regolare i rapporti tra regioni, enti locali e terzo settore (DPCM 30 marzo 2001), l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-

residenziali (DM 21 maggio 2001 n. 308), e il riordino del sistema delle IPAB (DPCM 30 marzo 2001) nonché i titoli per l'acquisto di servizi sociali previsti dall'articolo 17 della legge 328/00.

La regolazione dei **rapporti tra regioni, enti locali e terzo settore** in merito all'affidamento dei servizi ha avuto un seguito limitato da parte delle regioni. In particolare, solo la Campania, la Liguria e, in parte, il Molise hanno emanato atti ad hoc o disciplinato la materia nel piano sociale regionale. Sono allo studio simili provvedimenti in Basilicata e Lazio. L'Emilia Romagna si distingue per aver l'intera gestione del sistema (affidamento dei servizi al terzo settore, autorizzazione e accreditamento, IPAB e titoli) attraverso la Legge Quadro Regionale sul Welfare - DL 97/03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Per quando riguarda **l'autorizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali**, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Veneto e Trento hanno individuato criteri di regolazione del sistema, mentre altre regioni hanno costituito tavoli ad hoc (Campania, P.A. Bolzano) e commissioni di revisione della normativa esistente (Friuli Venezia Giulia). In alcuni casi, la disciplina riguarda la regolamentazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (Marche, Veneto) in altri di alcuni settori specifici di intervento (Umbria e Basilicata) quali l'infanzia e gli anziani.

Il tema dell' **accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali** è specificamente regolato dalla P.A. Trento (il piano sociale che prevede alcune linee di indirizzo), dalla Liguria (un DGR che dà indirizzi transitori ai Comuni) e dalla Marche (collegato al tema dell'autorizzazione).

I **titoli per l'acquisto dei servizi sociali** sono stati solo in alcuni casi disciplinati (Emilia Romagna) mentre si è avviato un percorso di sperimentazione in Friuli Venezia Giulia e Liguria. In Lombardia è previsto il voucher socio-sanitario regionale come contributo economico erogato dai Comuni, che può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata da organizzazioni accreditate pubbliche e provate, profit e non profit.

Il riordino delle **IPAB** è ancora in fase di elaborazione e definizione anche attraverso il censimento delle strutture esistenti e delle loro attività. Solo le regioni Lombardia e Liguria hanno recentemente riordinato la disciplina della IPAB attraverso propri specifici provvedimenti.

✓ **Monitoraggio e valutazione**

Nell'ottica della costruzione del sistema informativo nazionale dei servizi sociali (art.21 legge 328/00) sono stati analizzati e classificati (v. tabella 3) i sistemi informativi, gli osservatori e le rilevazioni ad oggi presenti nelle regioni e p.a.

E' importante ricordare che la maggior parte dei sistemi informativi sociali regionali sono stati istituiti negli anni novanta (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, P.A. Bolzano, P.A. Trento) prima degli osservatori sociali regionali, peraltro in collegamento con gli osservatori provinciali, nati a partire dalla fine degli anni novanta (Abruzzo, Lombardia, Marche, Val D'Aosta). Alcune regioni hanno inoltre realizzato degli osservatori tematici, in particolare sull'infanzia e adolescenza, handicap, immigrazione (Lazio, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto).

TABELLA1 ***Elaborazione Isfol dati Regioni e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali***

Regioni	Piani sociali	Normativa/linee guida	Ambiti e Piani di Zona (pdz)	*Modalità di recepimento della 328/00*
Abruzzo	LR 22/98 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998-2000" "Rapporto intermedio per l'elaborazione del piano sociale regionale 2002-2004" DCR 69-8/2002 "Piano Sociale 2002-2004"	DGR 3105/98 "Documento di linee guida per l'adozione del piano di zona dei servizi sociali" DGR 804/2002 "Guida per la predisposizione e approvazione del piano di zona dei servizi sociali 2002-2004"	35 ambiti Nel settembre 1998-marzo 2000 sono stati approvati i 35 pdz DCR 59/5 marzo 2002 e 72/22 luglio 2002 Nuova articolazione ambiti: 35 Pdz 2003-2005 ne sono stati presentati 22	L'Abruzzo ha anticipato le linee di indirizzo della 328/00 Sulla base del rapporto intermedio per l'elaborazione del PSR 2002-2004, anche a seguito di consultazioni con gli amministratori, è stata proposta una nuova zonizzazione (DCR 59/5 marzo 2002 e 72/22 luglio 2002)
Basilicata	DCR 1280/99 "Piano socio-assistenziale 2000-2002"	LR 50/80 "Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali" LR 25/97 "Riordino del sistema socioassistenziale"	I comuni hanno definito gli ambiti (15) costituendo uffici comunali di servizio sociale per la predisposizione dei primi PdZ DGR 2726/2001 approvazione pdz e assegnazione fondi ai comuni capofila	La Basilicata ha iniziato il processo di riordino dei servizi sociali con LR 50/80 e LR 25/97. Con il DGR 1760/2000 la regione ha fornito assistenza tecnica ai comuni per l'implementazione del PSS
Calabria	Allo stato attuale non esiste un Piano sociale regionale	LR 5/87 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" (modificata dalla LR 13/94) DGR 212/2002 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - proposta di legge per l'attuazione della 328/00		DGR 212/02 - proposta di legge per l'attuazione della 328/00
Campania		DGR 1826/2001 "Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali" Del. 352/2003 "Linee guida per la programmazione sociale 2003 e per il consolidamento del sistema di welfare della regione Campania"	43 ambiti che coincidono con i distretti DGR 1824/2001 "Determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete" DGR 1874 maggio 2002 approva primi pdz	La Campania ha dato avvio alla riforma della 328/00 attraverso lo strumento programmatico delle linee guida, avviando azioni e riflessioni per arrivare alla stesura del piano sociale regionale

Regioni	Piani sociali	Normativa/linee guida	Ambiti e Piani di Zona	Modalità di recepimento della 328/00
Emilia Romagna	Non è ancora stato approvato il Piano Sociale regionale: verrà elaborato in base alle indicazioni emergenti dai primi pdz, per orientare la successiva elaborazione dei pdz 2004-2006	DGR 329/2002 "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei piani di zona"	41 ambiti che coincidono con i distretti Piani di zona 2002-2003	LR 2/85 legge quadro sull'assistenza DL 97/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" – legge quadro regionale sul welfare
Friuli Venezia Giulia	LR 33/88 Piano sociale Regionale	DGR 534/2000 "Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali" (delibera sospesa con DGR 1613/2001)	LR 12/94 definisce gli ambiti - coincidenti con i distretti (19)	DGR 1891/2002 "Programma per la prima attuazione della 328/00" Il Friuli intende partire dai pdz per elaborare una legge quadro regionale
Lazio	DCR 591/99 Piano socio-assistenziale 1999-2001 Piano socio-assistenziale 2002-2004	LR 38/96 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio sanitari" DGR 860/2001 "Determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione del fondo per l'attuazione del primo piano socio-assistenziale 2001" in allegato "Linee guida ai Comuni per l'esercizio delle funzioni sociali"		Anticipa 328/00 con DCR 591/99
Liguria	Piano triennale dei servizi sociali 1999-2001 DCR 65/2001 "Piano triennale dei servizi sociali 2002-2004 e indirizzi ai comuni per la redazione dei piani di zona"		LR 30/98 articola la territorializzazione e l'apparato organizzativo in zone e distretti sociali	Anticipa la 328/00 con LR 30/98 "Riordino e programmazione dei servizi sociali e modifiche alla legge regionale 42/94 in materia di organizzazione e funzionamento delle USL"
Lombardia	DCR 871/87 "Piano socio assistenziale 88-90" DCR 13.3.02 n. VII/462 "Piano socio sanitario regionale 2002-2004"	LR 31/97 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" Circ. N.7 29.4.2002 "linee guida esplicative della DGR 11.11.2001"	DGR VII/7069 del 23.11.01: ripartizione risorse del fondo politiche sociali: assegnate alle ASL e comune Milano Pdz: scadenza giugno 2002	Il processo di riordino dei servizi sociali avviene con LR 31/97 che prevede l'integrazione delle attività dei servizi sociali con il serv. sanitario regionale

Regioni	Piani sociali	Normativa/linee guida	Ambiti e Piani di Zona	Modalità di recepimento della 328/00
Marche	Del. 306/2000 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002"	LR 43/88 "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione" Del. 1670/2001 "Linee guida per l'attuazione del piano regionale" DGR 1968/2002 "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003"	DGR 337/13.02.2001 istituisce 29 ambiti, poi ridotti a 24 (DGR 592/19.3.2002)	Anticipa la 328/00 con LR 43/88
Molise		LR 1/2000 "Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza"		Anticipa 328/00 con LR 1/2000
Piemonte	Disegno di legge 7348 "Nuovo ordinamento del servizio sanitario: il modello del Piemonte. Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004"	GR approva la "Bozza 27.12.2001 – proposta di disegno di legge: norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali"	Non sono stati ancora definiti gli ambiti né sono state date indicazioni né termini per i piani di zona	
Puglia	DGR 2087/2001 "Piano socio-sanitario regionale"	LR 13/2002 "Individuazione ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali"	Individua ambiti con LR 13/2002 (coincidenti con i distretti)	Disegno di legge GR di riordino del sistema in base alla 328/00
Sardegna	LR 8/99 "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazione alla LR 4/88": piano socio-assistenziale 1999-2001 (DCR del 29 luglio 1998)	LR 4/88 "Riordino delle funzioni socio assistenziali" e relativo regolamento di attuazione		DGR 34/14 del 2002 "Adeguamento della legge regionale 4/88 e predisposizione del **piano regionale socio-assistenziale** 2003-2005 alla luce delle indicazioni della 328/00 e del piano sociale nazionale"
Sicilia		DGR 2000 "Verso il piano regolatore sociale della regione Sicilia – linee guida di indirizzo ai comuni per la redazione dei piani di zona – 2001-2003" DP 4 nov.2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della regione siciliana"		LR 22/86 "Norme per la gestione dei servizi socio-assistenziali in Sicilia" - anticipa 328

Regioni	**Piani sociali**	**Normativa/linee guida**	**Ambiti e Piani di Zona**	*Modalità di recepimento della 328/00*
Toscana	Piano sociale 1998-2000 DCR 122/2002 "Piano integrato sociale regionale 2002-2004"	LR 72/97 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" DCR 60/2002 "Linee guida per la formazione del PISR 2002-2004"	34 ambiti – coincidono con i distretti sanitari (Zone socio-sanitarie). I Pdz sono al secondo triennio di realizzazione	Anticipa la 328/00 con LR 72/97 È previsto un Testo Unico per le politiche sociali
Umbria	DCR 759/99 "Piano Sociale regionale 2000-2002"	LR 3/97 "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e di riordino delle funzioni socioassistenziali LR 34/98 "Criteri e modalità per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale" DGR 649/2000 "Indicazioni per la definizione dei piani di zona" DGR 248/02 "Atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa"	12 ambiti – coincidenti con i distretti sanitari pdz approvati dalla GR il 21 febbraio 2001 marzo 2001: DGR 221/2001 costituisce il "team piani di zona" per lavoro di analisi e comparazione dei pdz (doc. atto di indirizzo DGR 248/02) Realizzati i pdz 2002-2003	Anticipa 328/00 con LR 3/97 e con Piano sociale 2000-2002
Valle d'Aosta	LR 18/2001 Piano Socio sanitario 2002-2004	LR 5/2000 "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sociosanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione"	Distretti sanitari (forte integrazione socio-sanitaria)	
Veneto	LR 56/94 "Piano socio sanitario regionale 1996-98" Marzo 2002 "Testo organico per le politiche sociali" Piano Socio-Sanitario Regionale 2003-2005 "Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità" in progress	LR 55/82 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia assistenza sociale" LR 56/94 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale"	Gestione unitaria dei servizi sociali e sociosanitari (ambiti individuati nei distretti coincidenti con le ASL) Scadenza presentazione pdz: 30 giugno 2002 (non sono stati ancora realizzati tutti i pdz)	
Provincia Autonoma di Trento	DGP 581/2002 "Piano sociale e assistenziale 2002-2003"	LP 14/91 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento"	Coincidenza distretti-zone	Testo provvisorio di legge di riordino di tutta la materia
Provincia Autonoma di Bolzano	DGP 5513/99 "Piano sociale provinciale 2000-2002"	LP 13/91 "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano"	4 Ambiti sanitari	

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con la legge 328/2000 ha preso volto un sistema di interventi e di servizi sociali che si propone come integrato: non più quindi interventi parziali carenti di coordinamento e raccordo tra loro, legati a finanziamenti frammentari in un quadro incerto a causa della sovrapposizione di competenze, ma un quadro organico normativo, che indica priorità ed obiettivi, e un "Fondo nazionale per le politiche sociali" regolato dalle leggi finanziarie che unifica le diverse fonti di finanziamento, indicando i margini per la programmazione della spesa. Il nuovo assetto in materia di politiche sociali ha assunto caratteri "moderni" attraverso logiche di programmazione, di individuazione delle priorità in base alla domanda, di definizione delle risposte, di differenziazione dell'offerta, d'individuazione di targets e di risorse da assegnare e sopratutto attraverso il coordinamento tra i livelli di responsabilità e la valorizzazione degli attori diversi da quelli istituzionali.

Va sottolineato che il nuovo assetto istituzionale ha confermato la validità dei principi contenuti nella legge quadro particolarmente per quanto attiene alla individuazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori che operano nel campo delle politiche sociali, sebbene sia tuttora in corso un confronto tra Stato Regioni ed enti locali volto a riconoscere reciprocamente i nuovi ambiti di intervento e ad attivare realistici percorsi di raccordo tra essi, nonché i necessari strumenti di verifica e monitoraggio.

Allegati: tabelle relative al riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per gli anno 2000-2003

Le tabelle che seguono sono riferite al riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'allegato n. 1 rappresenta il confronto tra il riparto effettuato negli anni 2000, 2001 e 2002. Tale confronto con considera il riparto dell'anno 2003, in ragione della norma contenuta nella legge finanziaria per il 2003 che ha stabilito (all'art 46, 1 comma):

Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. ***Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.***

Allegato 1: confronto tra il riparto degli anni 2000, 2001, 2002

Settore d'intervento	2000			2001			2002		
1 Handicap	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
Legge 104/92 - 162/98									
a Handicap grave		30.470.957			30.470.957			30.470.957	
b Conferenza nazionale handicap e progetti sperimentali	19.924.649								
c Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave			11.620.280			15.493.707			25.822.845
d Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823			25.823			25.823		
Legge 284/97									
a Privi di vista		6.197.483			6.197.483			6.197.483	
b Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	1.032.914			1.032.914			1.032.914		
Legge 388/00									
a Handicap grave con perdita di familiari				51.645.690					
Totali parziali	20.983.386	36.668.440	11.620.280	52.704.427	36.668.440	15.493.707	1.058.737	36.668.440	25.822.845
TOTALE TRASFERITO	**69.272.106**			**104.866.573**			**63.550.021**		

Allegato 1: confronto tra il riparto degli anni 2000, 2001, 2002

2 **Infanzia**	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
Legge 285/97									
a Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza		112.794.187	48.340.366		103.756.191	44.466.939		103.756.191	44.466.939
b Servizio informazione infanzia	1.549.371			1.549.371			1.549.371		
Legge 451/97									
a Osservatorio nazionale per l'infanzia	2.065.828								
Legge 269/98									
a Attività di coordinamento	51.646								
Legge 388/00									
a Fondo contro l'abuso sessuale				10.329.138					
Legge 476/98									
a Commissione adozioni internazionali	5.267.860			5.267.860			5.267.860		
Totale parziali	8.934.704	112.794.187	48.340.366	17.146.369	103.756.191	44.466.939	6.817.231	103.756.191	44.466.939
TOTALE TRASFERITO		**170.069.257**			**165.369.499**			**155.040.361**	

Allegato 1: confronto tra il riparto degli anni 2000, 2001, 2002

3	**Droga**	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
	DPR 309/90 - L. 45/99									
a	Comitati e commissioni	1.084.559			565.520			413.166		
b	Drogatel/Campagna informativa	6.300.774			1.032.914			1.032.914		
c	Fondo nazionale lotta alla droga	23.976.512	71.929.535		36.088.071	91.840.885		36.126.160	91.955.151	
	Totali parziali	31.361.845	71.929.535	0	37.686.505	91.840.885	0	37.572.239	91.955.151	0
	TOTALE TRASFERITO		**103.291.380**			**129.527.390**			**129.527.390**	

4	**Immigrazione**	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
	L. 40/98									
a	Fondo nazionale politiche migratorie	7.023.814	28.095.255	6.713.940	8.366.602	33.466.407		8.366.602	33.466.407	
	Totali parziali	7.023.814	28.095.255	6.713.940	8.366.602	33.466.407	0	8.366.602	33.466.407	0
	TOTALE TRASFERITO		**41.833.009**			**41.833.009**			**41.833.009**	

Allegato 1: confronto tra il riparto degli anni 2000, 2001, 2002

5 **Volontariato**	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
L. 266/91									
a Fondo per il volontariato	1.032.914								
L. 465/94									
a Osservatorio e Conferenza nazionale volontariato	413.166			413.166			413.166		
L. 438/98									
a Contributi alle associazioni di promozione sociale	5.164.569								
L. 342/00									
a Contributi acquisto beni strumentali				12.911.422			7.746.853		
L. 383/00									
a Fondo per l'associazionismo							10.329.138		
Totali parziali	6.610.648	0	0	13.324.588	0	0	18.489.157	0	0
TOTALE TRASFERITO	**6.610.648**			**13.324.588**			**18.489.157**		

Allegato 1: confronto tra il riparto degli anni 2000, 2001, 2002

6 Protezione e assistenza sociale	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
a Reddito minimo d'inserimento			98.126.811			180.759.915			222.076.467
L. 448/98									
a Assegni nuclei familiari						229.823.320			231.372.691
b Assegni di maternità						230.339.777			230.339.777
a Senza fissa dimora	15.493.707				10.329.138			10.329.138	
L. 53/00									
a Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città							7.746.853		
Totali parziali	15.493.707	0	98.126.811	0	10.329.138	640.923.012	7.746.853	10.329.138	683.788.934
TOTALE TRASFERITO	**113.620.518**			**651.252.150**			**701.864.926**		

7 Altro	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali	Stato	Regioni	INPS Enti Locali
a Fondo per l'Albania	25.823								
b Oneri di funzionamento Dipartimento	3.393.380			13.169.651			17.298.392		
a Risorse indistinte					471.370.212			495.285.942	
Totali parziali	3.419.203	0	0	13.169.651	471.370.212	0	17.298.392	495.285.942	0

TOTALE GENERALE FNPS	508.116.120	1.590.713.072	1.622.889.199

Allegato 2: riparto 2000

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
		INTERVENTI INTEGRATIVI DISABILI				
1		**Legge 5 febbraio 1992, n.104** "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."				
	1.a	Somme da corrispondere alle Regioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 39, comma 2, lett. l-bis e l-ter, introdotti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162	59.000.000.000		59.000.000.000	
	1.b	Somme destinate al funzionamento della Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap ed alla realizzazione di progetti sperimentali. Attività stabilite dalla legge 21 maggio 1998, n. 162	38.579.500.000	38.579.500.000		
	1.c	Agevolazioni per i genitori di persone handicappate, previste dall'art.33	22.500.000.000	22.500.000.000		
	1.d	Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap e Commissione permanente di cui all'art.41	50.000.000	50.000.000		
2		**Legge 28 agosto 1997, n. 284** "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati."				
	2.a	Somme da corrispondere alle Regioni per le attività previste dall'art. 3 comma 1	12.000.000.000		12.000.000.000	
	2.b	Contributo annuo alla Federazione nazionale pro-ciechi, stabilito dall'art.3, comma 3	2.000.000.000	2.000.000.000		
		SOMMANO	134.129.500.000	63.129.500.000	71.000.000.000	-
		INFANZIA E ADOLESCENZA				
3		**Legge 28 agosto 1997, n. 285** "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"				
	3.a	Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Somme da corrispon_ dere alle Regioni per le attività stabilite all'art.1	312.000.000.000		218.400.000.000	93.600.000.000
	3.b	Spese per il Servizio d'informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, stabilito dall'art.8	3.000.000.000	3.000.000.000		

Allegato 2: riparto 2000

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
4		**Legge 23 dicembre 1997, n.451** "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"				
	4.a	Spese per il funzionamento Osservatorio naz.le per l'infanzia istituito dall'art. 2	4.000.000.000	4.000.000.000		
5		**Legge 3 agosto 1998, n.269** "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"				
	5.a	Onere previsto per l'attività di coordinamento - art. 17, comma 4	100.000.000	100.000.000		
6		**Legge 31 dicembre 1998, n.476** "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri"	10.200.000.000	10.200.000.000		
		SOMMANO	329.300.000.000	17.300.000.000	218.400.000.000	93.600.000.000
		LOTTA ALLA DROGA				
7		**D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze"				
	7.a	Oneri per il funzionamento della Commissione per l'esame dei progetti, della Consulta degli esperti e dell'Osservatorio permanente	2.100.000.000	2.100.000.000		
	7.b	Oneri per il funzionamento dei Servizi telefonici - Drogatel e per la campagna informativa contro la droga	12.200.000.000	12.200.000.000		
	7.d	Fondo nazionale lotta alla droga, di cui all'art. 127	185.700.000.000	46.425.000.000	139.275.000.000	
		SOMMANO	200.000.000.000	60.725.000.000	139.275.000.000	-
		PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE				
8		**Legge 22 novembre 1990, n.354** "Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sulla emarginazione"	300.000.000	300.000.000		
9		**Legge 27 dicembre 1997, n.449** "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"				

Allegato 2: riparto 2000

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
	9.a	Reddito minimo d'inserimento, istituito dall'art. 59, comma 47	190.000.000.000			190.000.000.000
10		**Ordinanza P.C.M. 21 gennaio 2000 - G.U. 18 del 24-1-2000** "Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave emergenza riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza fissa dimora"	30.000.000.000			30.000.000.000
		SOMMANO	220.300.000.000	300.000.000	-	220.000.000.000
		POLITICHE MIGRATORIE				
11		**Legge 6 marzo 1998, n.40** "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"				
	11.a	Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito dall' art. 43, comma 1	81.000.000.000	13.600.000.000	54.400.000.000	13.000.000.000
		SOMMANO	81.000.000.000	13.600.000.000	54.400.000.000	13.000.000.000
		VOLONTARIATO				
12		**Legge 11 agosto 1991, n.266** "Legge quadro sul volontariato"				
	12.a	Fondo per il volontariato, istituito dall'articolo 12, comma 2	2.000.000.000	2.000.000.000		
13		**Legge 27 luglio 1994, n.465** "Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato"				
	13.a	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e per la Conferenza nazionale del volontariato, previste dall'art. 4	800.000.000	800.000.000		
14		**Legge 15 dicembre 1998, n.438** "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale"	10.000.000.000	10.000.000.000		
		SOMMANO	12.800.000.000	12.800.000.000	-	-
		SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				

Allegato 2: riparto 2000

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
15		**Legge 20 giugno 1997, n.174** "Fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania"	50.000.000	50.000.000		
		SOMMANO	50.000.000	50.000.000	-	-
		ONERI DI FUNZIONAMENTO				
16		**Accantonamento** Quota da destinare alla copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali per il raggiungimento delle finalità previste dall'art.59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449	6.270.500.000	6.270.500.000		
		SOMMANO	6.270.500.000	6.270.500.000	-	-
		RIEPILOGO GENERALE				
		INTERVENTI INTEGRATIVI DISABILI	134.129.500.000	63.129.500.000	71.000.000.000	-
		INFANZIA E ADOLESCENZA	329.300.000.000	17.300.000.000	218.400.000.000	93.600.000.000
		LOTTA ALLA DROGA	200.000.000.000	60.725.000.000	139.275.000.000	-
		PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE	220.300.000.000	300.000.000	-	220.000.000.000
		POLITICHE MIGRATORIE	81.000.000.000	13.600.000.000	54.400.000.000	13.000.000.000
		VOLONTARIATO	12.800.000.000	12.800.000.000	-	-
		SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	50.000.000	50.000.000	-	-
		ONERI DI FUNZIONAMENTO	6.270.500.000	6.270.500.000	-	-
		SOMMANO	**983.850.000.000**	**174.175.000.000**	**483.075.000.000**	**326.600.000.000**

Allegato 3: riparto 2001

MACROATTIVITA'	N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	ANALISI DELLE RISORSE PER SOGGETTI GESTORI					
				REGIONI	COMUNI	DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI	ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	ASSOCIAZIONI	INPS
1) HANDICAP	1	Legge 5 febbraio 1992, n.104							
	2	Art.39, c.2 -Handicap grave	59.000.000.000	59.000.000.000					
	3	Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	30.000.000.000						30.000.000.000
	4	Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	50.000.000			50.000.000			
	5	Legge 28 agosto 1997, n. 284							
	6	Art.3, c.1 - Privi di vista	12.000.000.000	12.000.000.000					
	7	Art.3, c.1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	2.000.000.000			2.000.000.000			
	8	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001							
	9	Art.81 - Handicap grave con perdita di familiari	100.000.000.000					100.000.000.000	
	10	TOTALE HANDICAP	203.050.000.000	71.000.000.000	-	2.050.000.000	-	100.000.000.000	30.000.000.000
2) INFANZIA	11	Legge 28 agosto 1997, n. 285							
	12	Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	287.000.000.000	200.900.000.000	86.100.000.000				
	13	Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	3.000.000.000			3.000.000.000			
	14	Legge 31 dicembre 1998, n.476							
	15	Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	10.200.000.000			10.200.000.000			
	16	Legge 3 agosto 1998, n.269							
	17	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001							
	18	Art.80, c.15 - Fondo contro l'abuso sessuale	20.000.000.000	20.000.000.000					
	19	TOTALE INFANZIA	320.200.000.000	220.900.000.000	86.100.000.000	13.200.000.000	-	-	-
3) DROGA	20	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309							
	21	Art.127 - Funzionamento Organismi consultivi	800.000.000			800.000.000			
	22	Art.127 - Servizi telefonici - Drogatel	2.000.000.000			2.000.000.000			
	23	Art.127 - Funzionamento Organismi di valutazione	295.000.000			295.000.000			
	24	Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	247.705.000.000	177.828.750.000		10.600.000.000	59.276.250.000		
	25	TOTALE LOTTA ALLA DROGA	250.800.000.000	177.828.750.000	-	13.695.000.000	59.276.250.000	-	-
4) IMMIGRAZIONE	26	Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286							
	27	Fondo naz.le per le politiche migratorie	81.000.000.000	64.800.000.000		16.200.000.000			
	28	TOTALE IMMIGRAZIONE	81.000.000.000	64.800.000.000	-	16.200.000.000	-	-	-
5) VOLONTARIATO	29	Legge 27 luglio 1994, n.465							
	30	Art.4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	800.000.000			800.000.000			
	31	Legge 21 novembre 2000, n. 342							
	32	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali - anno 2000	10.000.000.000					10.000.000.000	
	33	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali - anno 2001	15.000.000.000					15.000.000.000	
	34	TOTALE VOLONTARIATO	25.800.000.000	-	-	800.000.000	-	25.000.000.000	-
6) FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO - SENZA FISSA DIMORA	35	Legge 23 dicembre 1998, n.448							
	36	Art.65 - Assegno ai nuclei familiari	445.000.000.000						445.000.000.000
	37	Art.66 - Assegno di maternità	446.000.000.000						446.000.000.000
	38	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001							
	39	Art.80, c.1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	350.000.000.000		350.000.000.000				
	40	Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro							
	41	Art.28, c.1 - Senza fissa dimora	20.000.000.000	20.000.000.000					
	42	TOTALE PROTEZIONE SOCIALE	1.261.000.000.000	20.000.000.000	350.000.000.000	-	-	-	891.000.000.000
	43	TOTALE	2.141.850.000.000	554.528.750.000	436.100.000.000	45.945.000.000	59.276.250.000	125.000.000.000	921.000.000.000
RISORSE INDISTINTE	44	Legge 5 febbraio 1992, n.104							
	45	Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	20.000.000.000	20.000.000.000					
	46	Legge 27 dicembre 1997, n. 453							
	47	Somma da erogare alle famiglie monoparentali	50.000.000.000	50.000.000.000					
	48	Legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro							
	49	art. 20, comma 2 - anno 2000	106.700.000.000	106.700.000.000					
	50	art. 20, comma 2 - anno 2001	761.500.000.000	736.000.000.000		25.500.000.000			
	51	TOTALE RISORSE INDISTINTE	938.200.000.000	912.700.000.000	-	25.500.000.000	-	-	-
	50	TOTALE GENERALE	3.080.050.000.000	1.467.228.750.000	436.100.000.000	71.445.000.000	59.276.250.000	125.000.000.000	921.000.000.000

Allegato 4: riparto 2002

SETTORE D'INTERVENTO	N.	RIFERIMENTO NORMATIVO - OGGETTO	STANZIAMENTO	SOGGETTI DESTINATARI				
				QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI	QUOTA A GESTIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	QUOTA ASSEGNATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	QUOTA ASSEGNATA ALL'INPS
1) HANDICAP	1	**Legge 5 febbraio 1992, n.104**						
	2	Art.39, c.2 -Handicap grave	30.470.957	30.470.957				
	3	Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.822.845					25.822.845
	4	Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823			25.823		
	5	**Legge 28 agosto 1997, n. 284**						
	6	Art.3, c.1 - Privi di vista	6.197.483	6.197.483				
	7	Art.3, c.1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	1.032.914			1.032.914		
	10	**TOTALE HANDICAP**	63.550.021	36.668.440		1.058.737		25.822.845
2) INFANZIA	11	**Legge 28 agosto 1997, n. 285**						
	12	Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	148.223.130	103.756.191	44.466.939			
	13	Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371			1.549.371		
	14	**Legge 31 dicembre 1998, n.476**						
	15	Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	5.267.860			5.267.860		
	19	**TOTALE INFANZIA**	155.040.361	103.756.191	44.466.939	6.817.231		
3) DROGA	20	**D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**						
	21	Artt..1, 127, 132 - Funzionamento Organismi consultivi	413.166			413.166		
	22	Art. 1 - Servizi telefonici -	1.032.914			1.032.914		
	23	Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311	91.955.151		5.474.443	30.651.717	
	24	**TOTALE LOTTA ALLA DROGA**	129.527.390	91.955.151		6.920.522	30.651.717	
4) IMMIGRAZIONE	25	**Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286**						
	26	Fondo naz.le per le politiche migratorie	41.833.009	33.466.407		8.366.602		
	27	**TOTALE IMMIGRAZIONE**	41.833.009	33.466.407		8.366.602		
5) VOLONTARIATO	28	**Legge 27 luglio 1994, n.485**						
	29	Art.4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	413.166			413.166		
	30	**Legge 21 novembre 2000, n. 342**						
	31	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.746.853			7.746.853		
	32	**Legge 7 dicembre 2000, n. 383**						
	33	Art.13 - Fondo per l'associazionismo	10.329.138			10.329.138		
	34	**TOTALE VOLONTARIATO**	18.489.157			18.489.157		
6) FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO - SENZA FISSA DIMORA	35	**Legge 23 dicembre 1998, n.448**						
	36	Art.65 - Assegno ai nuclei familiari	231.372.691					231.372.691
	37	Art.66 - Assegno di maternità	230.339.777					230.339.777
	38	**Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001**						
	39	Art.80, c.1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	222.076.467			222.076.467		
	40	**Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro**						
	41	Art.28, c.1 - Senza fissa dimora	10.329.138	10.329.138				
	42	**Legge 8 marzo 2000, n. 53**						
	43	Art.26 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.746.853			7.746.853		
	44	**TOTALE PROTEZIONE SOCIALE**	701.864.926	10.329.138		229.823.320		461.712.468
	45	**TOTALE**	1.110.304.865	276.175.327	44.466.939	271.475.569	30.651.717	487.535.313
	48	**Legge 27 dicembre 1997, n. 453**						
	49	Somma da erogare alle famiglie monoparentali	25.822.845	25.822.845				
	50	**Legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro**						
	51	art. 20, comma 2	476.431.489	459.133.097		17.298.392		
	52	**Legge 28 dicembre 2001, n. 448**						
	53	Legge finanziaria 2002	10.330.000	10.330.000				
	54	**TOTALE RISORSE INDISTINTE**	512.584.334	495.285.942		17.298.392		
	55	**TOTALE GENERALE***	1.622.889.199	771.461.269	44.466.939	288.773.961	30.651.717	487.535.313

L'importo esatto è pari a € 1.622.889.198,87

Allegato 5: riparto 2003

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2003

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	**€**	**1.716.555.931**
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	**€**	**678.279.253**
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, in particolare:		
Legge 23 dicembre 1998, n. 448		
Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	€	366.349.253
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€	265.200.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104		
Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	€	45.700.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448		
Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	€	1.030.000
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	**€**	**896.823.876**
Tipologia Intervento		
Risorse indistinte 2003	€	700.176.123
Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'	€	161.000.000
Risorse per le misure di sostegno alla povertà (*)	€	4.831.114.436
Fondi destinati ai Comuni	**€**	**44.466.939**
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		

Allegato 5: riparto 2003

	Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e previdenziali	**€**	**96.985.863**
	Tipologia Intervento		
a	Politiche in favore delle famiglie: finanziamento dei datori di lavoro per la realizzazione di asili nido	€	10.000.000
b	Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali per il raggiugimento degli obiettivi istituzionali	€	86.985.863